

STATUTO ASSOCIAZIONE "ALBERO DI CIRENE ODV"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione di volontariato denominata "ALBERO DI CIRENE ODV" con sede nel Comune di Bologna.
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; la Associazione può essere sciolta a norma del presente Statuto.

Articolo 2 – Finalità e principi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. I principi di riferimento della Associazione sono la promozione e la valorizzazione della persona umana in qualunque condizione si trovi, il Vangelo di Gesù, la Messa domenicale, la vita cristiana testimoniata nel quotidiano.

Articolo 3 – Attività

1. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via principale una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 della legge 328/2000 e ss.mm.ii, tra i quali:

- attività di assistenza morale e materiale per la promozione dei diritti delle persone che vivono in stato di emarginazione e di disagio sociale;
- attivazione e gestione di centri di ascolto e orientamento di persone sole, emarginate, anziane, straniere, in difficoltà;

- attività per la tutela delle vittime della tratta in situazioni di sfruttamento;

- attività di assistenza e di condivisione a favore delle persone senza fissa dimora;

- attivazione di servizi e percorsi per offrire sostegno a madri con figli che vivono in situazioni di difficoltà economica, sociale, familiare;

- iniziative culturali, educative, formative e di socializzazione, a favore delle persone che sono in carcere, ammesse a fruire delle misure alternative o che hanno finito di scontare la pena;

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 106/2016 e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, tra cui:

- attività di consegna gratuita di alimenti a persone e famiglie in difficoltà;

- erogazione di sussidi in denaro a persone e famiglie in gravi condizioni economiche;

- partecipazione a iniziative locali, nazionali e internazionali finalizzate a raccogliere alimenti e generi di prima necessità per persone indigenti;

c) cooperazione allo sviluppo, anche attraverso:

- progetti di sviluppo sociale;

- esperienze estive di lavoro e condivisione presso comunità locali;

- iniziative finalizzate alla costruzione e alla ricostruzione civile nelle realtà che presentano necessità, quali ad esempio quelle provate dall'esperienza della guerra, dalla povertà, dalle calamità naturali ecc.;

- il sostegno a progetti di sviluppo solidale e sostenibile, con particolare attenzione agli aspetti socio-assistenziali, collaborando con la società locale per avviare iniziative di formazione in campo sociale, religioso cristiano, culturale ed educativo, fornendo sostegno materiale, economico e personale e promuovendo l'incontro e lo scambio tra le culture;

- la formazione delle coscienze e la sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi della solidarietà internazionale, della giustizia sociale e della promozione della dignità umana, come espressioni della Missionarietà Evangelica Cristiana;

d) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione e al contrasto della povertà educativa, anche attraverso attività di:

- doposcuola e aiuto allo studio;

- attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte a minori;

- attività educative e formative rivolte a giovani in situazione di difficoltà;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza, anche attraverso:

- Heather Zeebin Morris
 2008
 2008

1. L'Associazione fonda la propria azione sull'attività dei volontari che, per libera scelta, mettono a disposizione in modo personale, spontaneo e gratuito, il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità.
2. L'Associazione attraverso tutte le proprie iniziative intende favorire lo svolgimento di attività di volontariato da parte delle persone.
3. L'attività volontaria è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. L'Associazione provvede ad iscrivere i volontari non occasionali in un apposito registro.
6. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità e lo spirito di solidarietà della Associazione, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti associativi.
2. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda, questo va motivato e l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.
4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea, con diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi sociali e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) esaminare i libri sociali.
2. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per decadenza;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso;
 - d) morte.
2. Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, decorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito formale, non versa la quota associativa.
3. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazioni.
4. Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione nel libro degli associati.
5. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea degli associati si pronuncia alla prima convocazione utile.
6. I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento in cui l'interessato riceve la relativa comunicazione.
7. Il recesso diviene efficace dal momento in cui l'Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.
8. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il Vice - Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, se istituito.

2. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione del membro componenti dell'organo di controllo, qualora istituito – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

Articolo 9 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

2. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha un voto.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e per la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o rendiconto consuntivo, dell'esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

6. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro eletto dai presenti.

8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

9. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

10. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12. L'assemblea straordinaria degli associati è quando delibera sulle modifiche allo statuto e quando delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

13. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti o rappresentati.

15. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti con diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

16. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Articolo 10 – Competenze dell'Assemblea degli associati

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o decaduti;
 - e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sulle linee di indirizzo delle attività;
 - h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
 - i) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - c) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d) sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

Articolo 11 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
2. È composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
4. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
7. La riunione può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione e l'eventuale possibilità di svolgimento in collegamento.
9. I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti in apposito libro.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
11. Il consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.
12. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
15. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.

Articolo 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
 - b. predispone il progetto di bilancio di esercizio o di rendiconto di cassa da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. documenta il carattere strumentale e secondario, delle attività di cui all'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
 - d. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - e. approva i Regolamenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - f. determina l'entità della quota associativa annuale;
 - g. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - h. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato e ad altri enti;
 - i. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - l. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - m. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - n. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - o. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Articolo 13 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvedere alla sua sostituzione, nominando, in ordine decrescente, i soggetti della graduatoria dei non eletti.
2. Nel caso in cui non si disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione salvo ratifica immediatamente successiva da parte dell'Assemblea, e sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.
3. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio direttivo decade.
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente e del Vice-Presidente.
5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
4. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.

5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 15 – Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica.
2. Il componente dell'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea e deve essere scelto, anche tra i non associati, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore relative in particolare alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio e alla assenza dello scopo di lucro.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.
7. L'organo di Controllo è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Articolo 16 – Presidente Onorario

1. L'Assemblea può eleggere il Presidente Onorario dell'Associazione, scegliendolo tra persone che hanno dato un contributo fondamentale alla vita dell'Associazione, con particolare riferimento ai valori ideali e alle finalità sociali.
2. Il Presidente Onorario resta in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente Onorario è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali può partecipare con facoltà di intervento e senza diritto di voto.
4. Il Presidente può delegare il Presidente Onorario a rappresentare l'Associazione a momenti celebrativi, di studio e riflessione.

Articolo 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
 - d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Articolo 18 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. dalle quote degli associati;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. da attività di raccolta fondi;

- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Il bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e alle relative disposizioni attuative.
4. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dalla Associazione.
5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dalla Associazione.
6. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
7. Il bilancio è inoltre depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

Articolo 20 – Scioglimento della Associazione

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Associazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 21 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signatures: Pierluigi Zaccaria, Roberto, Giuseppe, Zaccaria, Chiozzini]